Conto corrente con la posta

Anno 89° — Numero 208

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Sabato, 4 settembre 1948 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 3000 - Semestrale L. 1800
Trimestrale L. 1000 Un fascicolo L. 20
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1600 - Semestrale L. 1000
Trimestrale L. 600 Un fascicolo L. 20
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

(Ai suddetti prezzi di abbonamento aggiungere, per tassa erariale, L. 12 per importi fino a L. 2000 e L. 16 per importi superiori).

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo del Ministero della Guerra); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 206 DEL 4 SETTEMBRE 1948:

(4068)

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO 7 maggio 1948, n. 1132.

Approvazione della Convenzione con l'Ente « Radio Audizioni Italia » (R.A.I.) per la ricostruzione del Centro radiofonico a onde corte di Roma - Prato Smeraldo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per le poste e per le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 3 maggio 1948:

Art. 1.

E' approvata e resa esecutiva l'annessa Convenzione stipulata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero delle poste e telecomunicazioni da una parte e l'Ente « Radio Audizioni Italia » (R.A.I.) dall'altra, per la ricostruzione del Centro radiofonico a onde corte Roma-Prato Smeraldo per le radiotrasmissioni per l'estero e in particolare per gli italiani residenti nei vari Continenti.

La Convenzione stessa, fatta nell'interesse dello Stato, sarà registrata con tassa fissa di L. 40.

Art. 2.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Napoli, addì 7 maggio 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — D'ARAGONA — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 agosto 1948
Atti del Governo, registro n. 23, foglio n. 76. — VENTURA

CONVENZIONE

Tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni da una parte e l'Ente concessionario per le radiodiffusioni in Italia Radio Italiana (che verrà in appresso designato con la sigla R.A.I.) dall'altra

PREMESSO

che in seguito alle distruzioni e asportazioni avvenute in conseguenza della guerra, il Centro radiofonico trasmittente ad onde corte di Prato Smeraldo, di proprietà della R.A.I., è stato danneggiato;

che all'atto della liberazione, due trasmettitori già di Prato Smeraldo risultarono installati con carattere di provvisorietà a Busto Arsizio;

che all'epoca della liberazione tali trasmettitori furono tenuti in funzione dalla R.A.I. al solo scopo di occupare le onde consentite dagli Alleati, alimentandoli per lo più con i programmi generati nel Nord;

che il Governo ha necessità di disporre di un Centro radiofonico ad onde corte che consenta di irradiare simultaneamente uno o più programmi destinati a diffondere l'arte e la cultura italiana e a mantenere anche così i legami tra l'Italia e tutti i suoi figli sparsi per il mondo;

che, a parte le difficoltà attuali dei collegamenti musicali tra Roma e Busto Arsizio che non consentono di svolgere un efficace servizio, è indispensabile che un attrezzato Centro radiofonico ad onde corte si trovi nelle immediate vicinanze della Capitale, con che, peraltro, si potrà fruire di rapidi ed economici mezzi di collegamento;

che il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ha grande interesse di poter fruire di un tale Centro per suoi particolari servizi di interesse nazionale;

che la soluzione più conveniente è quella di ripristinare il Centro di Prato Smeraldo, già predisposto per il servizio radiofonico ad onde corte;

che il ripristino di tale Centro, le cui trasmissioni sono di esclusivo interesse dello Stato, richiede notevoli spese di impianto e di esercizio;

che il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, in seguito ad invito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, riconosciuta la necessità di ripristinare il Centro di Prato Smeraldo è disposto, a tal fine, ad anticipare alla R.A.I. le somme occorrenti per tale ripristino;

SI CONVIENE

e si stipula quanto appresso:

Art. 1.

La R.A.I. si impegna:

a) a procedere nel più breve tempo possibile, alla riparazione e all'adattamento dell'edificio facente parte del Centro di Prato Smeraldo di sua proprietà, contraddistinto col n. 3, al fine di renderlo atto ad ospitare un totale di n. 6 trasmettitori radiofonici ad onde corte, ciascuno della potenza di 50 kW-antenna;

b) ad installare nell'edificio riattato di cui alla precedente lettera *a*) un trasmettitore ad onde corte 50 kW antenna di costruzione Magneti Marelli di cui già dispone e a metterlo in funzione nel più breve tempo possibile;

c) a riattivare la linea di energia ad alta tensione e la cabina di trasformazione, in modo di assicurare tempestivamente il rifornimento della energia necessaria per il funzionamento del trasmettitore di cui alla precedente lettera *b*) e il successivo contemporaneo funzionamento di tutti e sei i trasmettitori di cui alla lettera *a*);

d) ad impiantare le seguenti antenne:

1) n. 5 « rombiche » invertibili orientate come appresso indicato:

n. 2 antenne nella direzione nord-America Africa Orientale;

n. 1 antenna nella direzione centro America Medio Oriente;

n. 2 antenne nella direzione sud-America - Medio Oriente;

tutte previste per le onde che saranno stabilite d'accordo con l'Amministrazione P. T.;

2) n. 5 — almeno — antenne omnidirezionali, accordate ciascuna su una lunghezza d'onda compresa nella gamma dei 16, 19, 25, 31 e 49 metri o altre da definirsi col Ministero delle poste e telecomunicazioni.

Tali aerei omnidirezionali saranno sostenuti da 3 torri in traliccio di acciaio alte 80 metri, attualmente esistenti presso l'ex Centro di radiodisturbi di Nosedo (Milano) di proprietà del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

e) a provvedere — d'intesa col Ministero delle poste e delle telecomunicazioni — a modificare il complesso degli aerei di cui alle lettere *c*) e *d*), anche a sostituirli con aerei di altro tipo, o anche ad aumentarli di numero ove ne fosse riconosciuta la necessità o convenienza durante i lavori di impianto o successivamente;

f) a provvedere all'ordinazione ad una o due ditte italiane, di due nuovi trasmettitori da 50 kW-antenna del tipo più moderno, con due onde predisposte, cambio d'onda semi-istantaneo, di alto rendimento e dotato di tutti i perfezionamenti suggeriti dalla tecnica moderna;

g) ad installare i trasmettitori di cui alla precedente lettera *f*) nell'edificio n. 3 accanto a quello previsto alla lettera *b*) non appena essi saranno consegnati dalle ditte fornitrici e a metterli immediatamente in funzione;

h) a provvedere, non appena saranno in funzione nell'edificio n. 3 uno dei trasmettitori di cui alla lettera *b*) e uno di quelli di cui alla lettera *f*) e nel più breve tempo possibile, allo smontaggio, al trasporto e alla messa in servizio a piena potenza dei due trasmettitori di proprietà R.A.I. attualmente in funzione a Busto Arsizio e cioè n. 1 trasmettitore, di costruzione Magneti Marelli, da 50 kW-antenna; n. 1 trasmettitore di costruzione Telefunken, da 50 kW-antenna;

i) a curare tutti i dettagli della installazione in modo che l'impianto completo possa funzionare contemporaneamente su 5 onde con almeno due distinti programmi di emissione R.A.I.

A tal uopo da parte della R.A.I. verrà attuato un sistema di linee di trasmissione e di commutazione che consente ad ognuno dei 6 trasmettitori previsti di alimentare una qualsiasi delle antenne previste alla lettera *d*).

Art. 2.

Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni cederà alla R.A.I., che ne resterà proprietaria, i materiali tecnici residuati dai Centri di radiodisturbi di Torino, Milano, Venezia, Bologna, Roma, Catanzaro e Palermo, comprese le 3 antenne a traliccio esistenti a Nosedo (Milano) previste all'art. 1 lettera *d*) per l'impianto degli aerei omnidirezionali ed esclusi tutti i terreni, gli edifici e le altre antenne dei detti Centri che rimangono di proprietà del Ministero.

La valutazione dei materiali suddetti sarà eseguita da una apposita Commissione nominata dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni costituita da tre rappresentanti del Ministero, di cui uno presidente, e da due rappresentanti della R.A.I.

Art. 3.

Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni continua a lasciare in uso alla R.A.I.:

a) l'edificio e le antenne del Centro radiodisturbi di Venezia Campalto a condizione che ne sia assicurata a cura e spese della R.A.I., la conservazione e la buona manutenzione.

Detto Centro di Venezia Campalto, sarà con regolare consegna, restituito al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni allorchè la R.A.I. avrà potuto provvedere a mettere in funzione, in località opportuna presso Venezia, l'impianto radiofonico da 25 kW-antenna previsto nel proprio piano di ricostruzione e comunque, salvo ulteriori accordi non più tardi di 5 anni dalla data della presente convenzione;

b) la torre dell'ex Centro radiodisturbi di Nosedo (Milano) attualmente installata presso il trasmettitore radiofonico della R.A.I. di Bologna (Budrio), a condizione che la R.A.I. ne assicuri — a sue cure e spese — la conservazione e la buona manutenzione e che, quando avrà installato una sua propria antenna pel trasmettitore di Bologna, provveda — pure a sue cure e spese — a consegnarla installata e montata nella località che sarà indicata dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e comunque, salvo ulteriori accordi, non più tardi di 5 anni dalla data della presente convenzione.

Per l'uso del Centro di Venezia Campalto e della torre indicati alle lettere *a*) e *b*) del presente articolo, la R.A.I corrisponderà al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni un canone annuo di L. 1000 (mille).

Art. 4.

I progetti tecnici relativi all'impianto dei trasmettitori esistenti e alla loro sistemazione a Prato Smeraldo, nonchè il progetto tecnico dei trasmettitori da acquistare dovranno essere sottoposti preventivamente

alla approvazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni che emetterà il suo giudizio entro 30 giorni dalla data di presentazione dei progetti.

Il collaudo degli impianti delle sistemazioni e dei nuovi trasmettitori sarà effettuato dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni a mezzo di apposita commissione.

L'approvazione dei progetti e il collaudo degli impianti non implicano alcuna responsabilità da parte dello Stato. Le successive eventuali modifiche agli impianti, comprese le migliorie di cui al successivo art. 9, dovranno essere preventivamente approvate dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Art. 5.

Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ha facoltà di esercitare a mezzo di funzionari all'uopo incaricati il controllo degli impianti del Centro di Prato Smeraldo, degli studi e degli impianti di bassa frequenza della R.A.I.

Durante l'impianto, l'avviamento e l'esercizio delle stazioni, la R.A.I. su richiesta del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni permetterà la presenza — a scopo di istruzione — del personale governativo da essa designato e fornirà al medesimo l'assistenza necessaria a tale scopo.

Art. 6.

La spesa di impianto occorrente per la ricostruzione del Centro come sopra descritto è, secondo quanto specificato nel preventivo di massima che prevede in 240 milioni di lire, diminuita del valore accertato dei materiali di cui all'art. 2, verrà integralmente anticipata alla R.A.I. dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni mediante cessione a favore della R.A.I. di 6/7 del canone di concessione del 3,50 % sugli introiti lordi come stabilito nell'art. 9 del regio decreto-legge del 29 dicembre 1927, n. 2526, per gli anni 1946-1947 e per il 1948 i 35/37 della quota 3,70 % sul provento dei canoni di abbonamento spettante all'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni in base all'art. 14 del decreto Ministeriale 30 dicembre 1934 emesso in virtù dell'art. 2 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1203.

Ove con tali cessioni non venisse raggiunta la somma occorrente entro il 1948, saranno ceduti alla R.A.I. parzialmente o totalmente i 6/7 del canone 3,50 % di cui al citato art. 9 del regio decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2526, per l'anno 1948 e, occorrendo, analoga cessione sarà effettuata per il 1949.

La R.A.I. sarà tenuta a documentare alla fine di ogni anno solare le spese sostenute per l'impianto.

Nel caso che, durante l'esecuzione dei lavori, le somme già a disposizione della R.A.I. risultanti dalla cessione di cui sopra, non fossero sufficienti a coprire l'importo delle spese già sostenute, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni si adopereranno per facilitare alla R.A.I. l'ottenimento dei crediti occorrenti per portare a termine l'impianto, gli oneri del prestito così contratto dovendo aggiungersi alla spesa d'impianto.

Art. 7.

L'impianto di cui all'art. 1 sarà portato a termine dalla R.A.I. entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della presente convenzione, salvo impedimenti per cause di forza maggiore riconosciute, tra le quali deve ritenersi compresa la mancata consegna di apparati e materiali da parte delle ditte fornitrici e l'insufficienza di fondi.

In caso di ritardo non giustificato, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni potrà applicare una penalità da un minimo di L. 100.000 (centomila) a un massimo di L. 1.000.000 (un milione).

Se il ritardo non giustificato supera i 6 mesi, per ogni mese di ritardo oltre i 6 sarà applicata una penale di 5 (cinque) milioni di lire.

Art. 8.

Nei due rimanenti edifici contrassegnati coi numeri 1 e 2 di Prato Smeraldo senza pregiudizio dei diritti di proprietà della R.A.I. sarà in facoltà del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni di installare, a sue spese, dei radiotrasmettitori di proprietà del Ministero stesso e destinati a dei propri servizi, subordinatamente alla sola condizione che non ne derivi nessun inconveniente, disturbo o interferenza col servizio radiofonico del Centro.

L'esercizio e la manutenzione di questi trasmettitori saranno completamente a carico del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni il quale provvederà anche al personale tecnico occorrente. Qualora il Ministero suddetto lo richiedesse la R.A.I. potrà mettere a sua disposizione i suoi mezzi e il personale tecnico necessario per l'esercizio e la manutenzione addebitandone tutte le spese relative al Ministero con regolari note semestrali di addebito.

Art. 9.

La R.A.I. provvederà alla gestione del Centro di Prato Smeraldo con personale proprio secondo gli orari e i programmi che saranno concordati tra la R.A.I. stessa e la Presidenza del Consiglio.

Delle spese di esercizio che la R.A.I. sosterrà alla data dell'inizio del funzionamento anche parziale del Centro saranno fatte note di addebito documentate come segue:

a) *Nota di addebito annuale posticipata* relativa ai seguenti ammortamenti convenzionali a titolo di concorso:

1) ammortamento e rinnovamento per i fabbricati calcolati sulla base dell'1,5 % del valore degli immobili alla data del completamento dei lavori di ripristino previsti nella presente convenzione e per tutta la sua durata;

2) ammortamento relativo agli impianti elettrici e radioelettrici calcolato sulla base del 5 % del valore degli impianti dalla data di messa in funzione fino alla scadenza della presente convenzione;

b) *Note di addebito semestrali posticipate* relative a tutte le altre spese di esercizio.

Art. 10.

La Presidenza del Consiglio verserà alla R.A.I. annualmente l'importo della nota relativa agli ammortamenti di cui alla lettera *a*) del precedente art. 9 e la R.A.I. accantonerà tali somme che saranno esclusivamente impiegate per il miglioramento degli impianti del Centro da stabilirsi d'accordo con il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Dell'importo delle note semestrali la Presidenza corrisponderà semestralmente:

a) l'80 % alla R.A.I. a titolo rimborso spese di esercizio;

b) il 20 % direttamente al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni a titolo di rimborso della somma anticipata alla R.A.I. per le spese di ripristino del Centro.

Allorchè, con i versamenti di cui alla lettera b), il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni avrà recuperato la totalità delle somme anticipate compreso l'interesse composto a scalare delle somme stesse, anche il 20 % suindicato sarà versato alla R.A.I.

In ogni caso la R.A.I. è tenuta a rimborsare al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni le somme anticipate con i relativi interessi composti a scalare 2 % entro un periodo non superiore a 15 anni dalla data di inizio del funzionamento del Centro.

Tuttavia è in facoltà della R.A.I. di procedere al rimborso delle somme mutuate in qualsiasi momento, sia in unica soluzione sia in rate di ammontare superiore a quello previsto dai commi precedenti.

Art. 11.

Qualora durante il periodo in cui il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni non risulterà ancora rimborsato delle somme anticipate, la R.A.I. ottenesse il risarcimento dei danni di guerra subìti dal Centro di Prato Smeraldo e regolarmente denunciati, la R.A.I. stessa è tenuta a versare tali somme a scomputo dell'anticipazione.

Art. 12.

Nei casi di inadempienza da parte della R.A.I. degli obblighi da essa assunti con la presente convenzione (ed esclusione di quelli previsti art. 7) o di inosservanza di disposizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti, come nei casi di arbitraria sospensione del servizio o di gravi e continuate irregolarità accertate e debitamente contestate alla R.A.I., sarà in facoltà del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni di applicare penalità da un minimo di L. 100.000 ad un massimo di L. 400.000.

Art. 13.

La durata della presente convenzione è stabilita in anni 25 e potrà essere rinnovata alla sua scadenza. Qualora durante il periodo della validità della convenzione, si verificasse il caso di riscatto anticipato o di scadenza della concessione, essa si intenderà automaticamente annullata e le eventuali partite di debito tuttora dovute dalla R.A.I. in dipendenza della presente Convenzione saranno compensate col prezzo di riscatto spettante alla R.A.I. medesima ai sensi dell'art. 19 della Convenzione approvata col regio decreto-legge 24 luglio 1931, n. 1027.

Art. 14.

Tutte le controversie che sorgessero durante l'applicazione della presente convenzione saranno rimesse all'esame di un Collegio arbitrale formato da cinque membri, due nominati dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, due dalla R.A.I. e il quinto nominato d'intesa tra le parti, oppure in caso di disaccordo, dal Presidente del Consiglio di Stato. Esso giudicherà da amichevole compositore.

Art. 15.

Disposizioni transitorie.

Le spese sostenute dalla R.A.I. dal settembre 1946 alla data d'inizio del funzionamento anche parziale del Centro di Prato Smeraldo per l'esercizio degli impianti O.C. di Busto Arsizio nell'interesse della Presidenza del Consiglio, saranno da questa integralmente rimborsate, in base a note di addebito trimestrali posticipate debitamente controllate dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Art. 16.

La presente convenzione, fatta nell'interesse dello Stato, sarà registrata con tassa fissa di L. 40.

R.A.I. - Radio Italiana
Il Direttore generale: SALVINO SERNESI

Ministero delle poste e delle telecomunicazioni
Il Ministro: D'ARAGONA

Il Sottosegretario di Stato
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI

DECRETO MINISTERIALE 20 maggio 1948.

Aggregazione del comune di Ravanusa alla circoscrizione degli Uffici delle imposte dirette e del registro di Canicattì.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 3 del regio decreto 1° luglio 1937, n. 1083, recante espressa delega al Ministro per le finanze di apportare le necessarie variazioni alle circoscrizioni finanziarie;

Visto il decreto Ministeriale 26 luglio 1937, registrato alla Corte dei conti il 3 novembre 1937, registro n. 11, foglio n. 32, con il quale è stata approvata la tabella degli Uffici distrettuali delle imposte dirette e degli Uffici del registro;

Ritenuta l'opportunità di modificare le attuali circoscrizioni degli Uffici delle imposte dirette e del registro di Licata al fine di assicurare ai contribuenti del comune di Ravanusa un migliore accesso agli uffici finanziari per la maggiore vicinanza e facilità di mezzi di comunicazione di tale Comune alla sede di Canicattì;

Decreta:

Il comune di Ravanusa viene staccato dalla circoscrizione dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette e da quella dell'Ufficio del registro di Licata per essere aggregato alle circoscrizioni dei corrispondenti uffici finanziari di Canicattì.

Il direttore generale delle Imposte dirette ed il direttore generale delle Tasse e delle imposte indirette sugli affari sono incaricati della esecuzione del presente decreto da inviarsi alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 maggio 1948

p. *Il Ministro*: MALVESTITI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *giugno* 1948
Registro Finanze n. 7, *foglio n.* 43. — LESEN

(3900)

DECRETO MINISTERIALE 20 maggio 1948.

Aggregazione del comune di Lattarico alla circoscrizione dell'Ufficio del registro di Montalto Uffugo.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 3 del regio decreto 1° luglio 1937, n. 1083, recante espressa delega al Ministro per le finanze di apportare le necessarie variazioni alle circoscrizioni finanziarie;

Visto il decreto Ministeriale 26 luglio 1937, registrato alla Corte dei conti il 3 novembre 1937, registro n. 11, foglio n. 32, con il quale è stata approvata la tabella degli Uffici distrettuali delle imposte dirette e degli Uffici del registro;

Ritenuta l'opportunità di modificare le attuali circoscrizioni degli Uffici del registro di San Marco Argentano e Montalto Uffugo al fine di assicurare ai contribuenti del comune di Lattarico un migliore accesso all'Ufficio del registro per la maggiore vicinanza e facilità di mezzi di comunicazione di tale Comune alla sede di Montalto Uffugo;

Decreta:

Il comune di Lattarico viene staccato dalla circoscrizione dell'Ufficio del registro di San Marco Argentano per essere aggregato alla circoscrizione del corrispondente Ufficio di Montalto Uffugo.

Il direttore generale delle Imposte dirette ed il direttore generale delle Tasse e delle imposte indirette sugli affari sono incaricati della esecuzione del presente decreto da inviarsi alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 maggio 1948

p. *Il Ministro*: MALVESTITI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 giugno 1948
Registro Finanze n. 7, *foglio n.* 45. — LESEN

(3899)

DECRETO MINISTERIALE 20 maggio 1948.

Aggregazione del comune di Santa Domenica Vittoria alla circoscrizione dell'Ufficio del registro di Francavilla di Sicilia.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 3 del regio decreto 1° luglio 1937, n. 1083, recante espressa delega al Ministro per le finanze di apportare le necessarie variazioni alle circoscrizioni finanziarie;

Visto il decreto Ministeriale 26 luglio 1937, registrato alla Corte dei conti il 3 novembre 1937, registro n. 11, foglio n. 32, con il quale è stata approvata la tabella degli Uffici distrettuali delle imposte dirette e degli Uffici del registro;

Ritenuta l'opportunità di modificare le attuali circoscrizioni degli Uffici del registro di Taormina e Francavilla di Sicilia al fine di assicurare ai contribuenti del comune di Santa Domenica Vittoria un migliore accesso agli uffici finanziari per la maggiore vicinanza e facilità di mezzi di comunicazione di tale Comune alla sede di Francavilla di Sicilia;

Decreta:

Il comune di Santa Domenica Vittoria viene staccato dalla circoscrizione dell'Ufficio del registro di Taormina per essere aggregato alla circoscrizione del corrispondente Ufficio di Francavilla di Sicilia.

Il direttore generale delle Imposte dirette ed il direttore generale delle Tasse e delle imposte indirette sugli affari sono incaricati della esecuzione del presente decreto da inviarsi alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 maggio 1948

p. *Il Ministro*: MALVESTITI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 luglio 1948
Registro Finanze n. 7, *foglio n.* 338. — LESEN

(3898)

DECRETO MINISTERIALE 20 maggio 1948.

Aggregazione del comune di Santa Sofia d'Epiro alla circoscrizione degli Uffici delle imposte dirette e del registro di Acri.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 3 del regio decreto 1° luglio 1937, n. 1083, recante espressa delega al Ministro per le finanze di apportare le necessarie variazioni alle circoscrizioni finanziarie;

Visto il decreto Ministeriale 26 luglio 1937, registrato alla Corte dei conti il 3 novembre 1937, registro n. 11, foglio n. 32, con il quale è stata approvata la tabella degli Uffici distrettuali delle imposte dirette e degli Uffici del registro;

Ritenuta l'opportunità di modificare le attuali circoscrizioni degli Uffici delle imposte dirette e del registro di Corigliano Calabro ed Acri al fine di assicurare ai contribuenti del comune di Santa Sofia d'Epiro un migliore accesso agli uffici finanziari per la maggiore vicinanza e facilità di mezzi di comunicazione di tale Comune alla sede di Acri;

Decreta:

Il comune di Santa Sofia d'Epiro viene staccato dalla circoscrizione dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette e da quella dell'Ufficio del registro di Corigliano Calabro per essere aggregato alle circoscrizioni dei corrispondenti Uffici di Acri.

Il direttore generale delle Imposte dirette ed il direttore generale delle Tasse e delle imposte indirette sugli affari sono incaricati della esecuzione del presente decreto da inviarsi alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 maggio 1948

p. *Il Ministro*: MALVESTITI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 giugno 1948
Registro Finanze n. 7, *foglio n.* 44. — LESEN

(3901)

DECRETO MINISTERIALE 20 maggio 1948.

Aggregazione del comune di San Piero Patti alla circoscrizione dell'Ufficio del registro di Patti.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 3 del regio decreto 1° luglio 1937, n. 1083, recante espressa delega al Ministro per le finanze di apportare le necessarie variazioni alle circoscrizioni finanziarie;

Visto il decreto Ministeriale 26 luglio 1937, registrato alla Corte dei conti il 3 novembre 1937, registro n. 11,

foglio n. 32, con il quale è stata approvata la tabella degli Uffici distrettuali delle imposte dirette e degli Uffici del registro;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 26 ottobre 1947, n. 1306, concernente la riforma di circoscrizioni finanziarie della Sicilia e della Calabria;

Ritenuta l'opportunità di modificare le attuali circoscrizioni degli Uffici del registro di Raccuia e Patti al fine di assicurare ai contribuenti del comune di San Piero Patti un migliore accesso agli uffici finanziari per la maggiore vicinanza e facilità di mezzi di comunicazione di tale Comune alla sede di Patti;

Decreta:

Il comune di San Piero Patti viene staccato dalla circoscrizione dell'Ufficio del registro di Raccuia per essere aggregato alla circoscrizione del corrispondente Ufficio di Patti.

Il direttore generale delle Imposte dirette ed il direttore generale delle Tasse e delle imposte indirette sugli affari sono incaricati della esecuzione del presente decreto da inviarsi alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 maggio 1948

p. *Il Ministro*: MALVESTITI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 giugno 1948
Registro Finanze n. 7, foglio n. 46. — LESEN

(3902)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1948.

Costituzione del Comitato del Fondo di accantonamento delle indennità di licenziamento dei farmacisti collaboratori di titolari di farmacia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 340, modificato con il decreto legislativo luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 382, con il decreto legislativo 30 settembre 1947, n. 1213, e con il decreto legislativo 23 gennaio 1948, n. 115;

Vista la convenzione 10 settembre 1941, concernente la costituzione del Fondo di accantonamento delle indennità di licenziamento in favore dei farmacisti collaboratori di titolari di farmacie, assunti con contratto a tempo indeterminato;

Visto l'art. 23 di detta convenzione, riguardante la composizione del Comitato amministratore del Fondo suindicato;

Considerata la necessità di provvedere alla ricostituzione del Comitato predetto;

Decreta:

Il Comitato del Fondo di accantonamento delle indennità di licenziamento a favore dei farmacisti collaboratori di farmacisti titolari di farmacia, assunti con contratto a tempo indeterminato, con sede presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni, è costituito come segue:

dott. Fettarappa Arturo, in rappresentanza dei farmacisti titolari di farmacia;

dott. Merlino Clearco, in rappresentanza dei farmacisti collaboratori;

dott. Piccione Arnaldo, in rappresentanza della Cassa nazionale assistenza farmacisti;

dott. Perillo Giuseppe e dott. Virgilio Nemesio, in rappresentanza dell'Istituto nazionale assicurazioni;

sig. Strappavecchia Nazzareno e dott. Fabiani Ugo, in rappresentanza della disciolta Confederazione nazionale fascista professionisti e artisti.

Roma, addì 30 giugno 1948

p. *Il Ministro*: LA PIRA

(3905)

DECRETO MINISTERIALE 12 agosto 1948.

Ricostituzione della Commissione per la previdenza degli impiegati dell'industria per la provincia di Varese.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 14 del contratto collettivo per il regolamento di previdenza per gli impiegati dell'industria, pubblicato il 15 gennaio 1939;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 340 e successive disposizioni modificative;

Viste le designazioni fatte dalle Associazioni sindacali nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori dell'industria;

Decreta:

La Commissione per la previdenza degli impiegati dell'industria, per la provincia di Varese, è ricostituita come segue:

Faccin Alberto, Reggiori Isidoro, Rossi Bernardo, Grampa Renzo, Viola Sandro: in rappresentanza degli industriali;

Mazzoni Lilia, Minozzi Enrico, Bianchi Pietro, Campi Giuseppe, Zuccaro Giovanni: in rappresentanza degli impiegati dell'industria.

La Commissione ha sede presso la locale Camera confederale del lavoro.

Roma, addì 12 agosto 1948

p. *Il Ministro*: LA PIRA

(3906)

DECRETO MINISTERIALE 13 agosto 1948.

Messa in liquidazione della società anonima « Boehringer » Prodotti chimici-farmaceutici, con sede in Milano e nomina del liquidatore.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 25 settembre 1945 col quale, in applicazione del regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100, è stata sottoposta a sequestro la società anonima « Boehringer » Prodotti chimici-farmaceutici, con sede in Milano e nominato sequestratario il dott. Piero Pogliani;

Vista la relazione del sequestratario dalla quale risulta che la predetta società non è in grado di adempiere le obbligazioni attinenti al proprio esercizio e che si rende pertanto opportuna la messa in liquidazione della società stessa;

Visto l'art. 8 del citato regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 49, sulla cessazione dello stato di guerra;

Decreta:

La società anonima « Boehringer » Prodotti chimici-farmaceutici, con sede in Milano, è messa in liquidazione ed è nominato liquidatore il dott. Piero Pogliani.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 agosto 1948

(3965) *Il Ministro*: PELLA

DECRETO MINISTERIALE 21 agosto 1948.

Conferma in carica dei componenti il Consiglio di amministrazione dell'Istituto Mobiliare Italiano (I.M.I.), con sede in Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141; 7 aprile 1938, n. 636; 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691 e il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto l'art. 1 del regio decreto legislativo 2 giugno 1946, n. 491, che stabilisce, tra l'altro, la composizione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto Mobiliare Italiano (I.M.I.) e determina il numero dei membri da nominarsi dal Ministro per il tesoro;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 4 giugno 1947, n. 406;

Visto che occorre provvedere alla nomina dei membri su accennati per il biennio 1948-1949 e 1949-1950;

Ritenuta l'urgenza di provvedere a tale nomina;

Decreta:

I signori:

Bolaffi avv. Gino, direttore generale del Tesoro;

Candeloro Luigi, ispettore generale del Tesoro;

Passarella dott. Giuseppe, direttore generale delle Tasse e delle imposte indirette sugli affari;

Santoro dott. Ernesto, direttore generale del Ministero dell'industria e del commercio;

Visentini ing. Marco, presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Virgili dott. Enea, ispettore capo superiore del Ministero dei trasporti;

sono confermati componenti del Consiglio di amministrazione dell'Istituto Mobiliare Italiano (I.M.I.), con sede in Roma, e resteranno in carica fino all'approvazione del bilancio 1949-1950.

Il sig. Cerquetelli dott. Luigi, direttore generale del Ministero della marina mercantile è nominato componente del Consiglio di amministrazione dell'Istituto Mobiliare Italiano (I.M.I.), con sede in Roma, e resterà in carica fino all'approvazione del bilancio 1949-1950.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 agosto 1948

(3908) *Il Ministro*: PELLA

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Riassunto del provvedimento n. 106 del 26 agosto 1948 riguardante i prezzi delle merci U.N.R.R.A.

Il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento prezzi n. 106 del 26 agosto 1948, ha fissato come appresso i prezzi di cessione per le merci U.N.R.R.A. sottoelencate:

320. *Colofonia* (residui da scopatura). — Viene disposta la vendita mediante licitazione privata al prezzo base di L. 40 al kg. Le spese di gestione soggette a rendiconto sono preventivate in L. 15 al kg. La differenza tra il prezzo di aggiudicazione e le spese di gestione come sopra preventivate sarà versato al Fondo lire.

321. *Legname Peroba de Campos.* — Facendo seguito alle disposizioni contenute nella circolare n. 82 del 30 aprile c. a., si rinnova la vendita mediante licitazione privata. Per i quantitativi giacenti a Genova si conferma il prezzo base di L. 20.000 al mc.; per i quantitativi giacenti a Napoli si stabilisce il prezzo base di L. 18.000 al mc. Le spese di gestione soggette a rendiconto rimangono preventivate in L. 10.000 al mc.

La differenza tra il prezzo di aggiudicazione e le spese di gestione, come sopra specificate, sarà versata al Fondo lire.

322. *Biossido di manganese.* — Si conferma fino al 31 ottobre p. v. il prezzo stabilito con circolare n. 89 del 22 giugno u. s. in L. 45 al kg., franco magazzino consegnatario, delle quali L. 8 preventivate come spese di gestione soggette a rendiconto e L. 37 da versare al Fondo lire.

323. *Molibdenite.* — Si conferma fino al 31 ottobre p. v. il prezzo stabilito con circolare n. 89 del 22 giugno u .s. in L. 450, franco magazzino consegnatario, delle quali L. 50 preventivate come spese di gestione soggette a rendiconto e L. 400 da versare al Fondo lire.

324. *Materie prime farmaceutiche.* — I prezzi stabiliti con la circolare n. 83 del 21 maggio c. a. e prorogati con la circolare n. 96 del 21 luglio c. a., sono ulteriormente prorogati fino al 30 settembre p. v.

325. *Nitrato ammonico* 33/35 %. — Nuovo prezzo con decorrenza dal 1° settembre p. v.: su mezzo di trasporto dell'agricoltore franco magazzino Consorzi agrari o dei loro agenti in provincia, peso netto di merce per qualsiasi quantitativo venduto, imballaggio gratuito, L. 7000 al q.le delle quali L. 1330 preventivate come spese di gestione soggette a rendiconto e L. 5670 da versare al Fondo lire.

326. *Cloruro di potassio.* — Nuovo prezzo con decorrenza dal 1° settembre p. v.: su mezzo di trasporto dell'agricoltore, franco magazzino Consorzi agrari e dei loro agenti in provincia, peso netto di merce per qualsiasi quantitativo venduto, imballaggio gratuito, L. 3200 al q.le, delle quali L. 1512 preventivate come spese di gestione soggette a rendiconto e L. 1688 da versare al Fondo lire.

327. *Materiali per cantieri navali.*

Reti giapponesi selezionate, L. 280 al kg.

Apparecchiatura da palombaro, L. 320.000 ognuna.

Per le spese di gestione soggette a rendiconto si intendono confermate quelle a suo tempo stabilite.

328. *Billette al cromo.* — Viene disposta la vendita mediante licitazione privata con miglioria verbale al prezzo base di L. 60 al kg.

Le spese di gestione soggette a rendiconto vengono stabilite in L. 10 al kg. La differenza tra il prezzo di aggiudicazione e le spese di gestione, come sopra specificate, sarà versata al Fondo lire.

329. *Billette al carbonio.* — Viene disposta la vendita mediante licitazione privata con miglioria verbale, al prezzo base di L. 50 al kg.

Le spese di gestione soggette a rendiconto sono stabilite in L. 10 al kg. La differenza tra il prezzo di aggiudicazione e le spese di gestione come sopra specificate, sarà versata al Fondo lire.

La cifra del compenso per la distribuzione, compresa nelle spese di gestione preventivate come sopra non va interpretata come definitiva approvazione, essendo essa soggetta allo stesso controllo ed alla stessa possibilità di revisione di ogni altra voce inclusa nel costo di distribuzione.

(4045)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 7.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 434 — Data: 18 settembre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Perugia — Intestazione: Martinelli Francesco fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 7000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1821 — Data: 31 ottobre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Asti — Intestazione: Sardi Giovanni Maria fu G. B. — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 25.000.

Numero ordinale portata dalla ricevuta: 1235 — Data: 16 settembre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Modena — Intestazione: Cassa di risparmio di Modena — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 3000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 786 — Data: 15 settembre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Firenze — Intestazione: Mariani Piero di Guido — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 110.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 185 — Data: 12 settembre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Taranto — Intestazione: Fasolino Roberto fu Alfonso — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 40.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 15035 — Data: 8 ottobre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Genova — Intestazione: Banco de Italia y Rio de la Plata — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 885.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 47 — Data: 28 agosto 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Reggio Emilia — Intestazione: Torreggiani Augusto fu Domenico — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 11.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1529 — Data: 15 settembre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Pavia — Intestazione: Giorgi Fanny fu Antonio — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 145.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 472 — Data: 13 settembre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di La Spezia — Intestazione: Nardi Anfio fu Ademaro — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 10.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1541 — Data: 30 agosto 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Torino — Intestazione: Vaudano Flavio fu Michele — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 50.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 44 — Data: 29 agosto 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Macerata — Intestazione: Banca nazionale del lavoro filiale di Macerata — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 131.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1254 — Data: 14 maggio 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Palermo — Intestazione: Di Giovanni Vito fu Salvatore — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 %, al portatore 2 — Rendita L. 750.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 379 — Data: 18 febbraio 1948 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Salerno — Intestazione: Naddeo Emanuelina di Abramo maritata Rizzo — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 %, nominativi 1 — Rendita L. 1750.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 23691 — Data 6 aprile 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Napoli — Intestazione: Caruso Antonio — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali — Capitale L. 6100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 23802 — Data: 29 maggio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Napoli — Intestazione: Caruso Antonio — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali — Capitale L. 200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 143 — Data: 14 aprile 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Aosta — Intestazione: David Francesco di Enrico — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 % — Rendita L. 1560.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 16 — Data: 9 agosto 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Siena — Intestazione: Mannucci G. Battista fu Virgilio — Titoli del Debito pubblico: buono del Tesoro novennale 4 % (1951) — Capitale L. 6000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 39 — Data: 24 agosto 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Forlì — Intestazione: Credito Romagnolo di Forlì — Titoli del Debito pubblico: buono del Tesoro quinquennale 4 % — Capitale L. 30.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 14 — Data: 9 luglio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Catanzaro — Intestazione: Franzè Domenico fu Michele — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934) — Capitale L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 38 — Data: 8 luglio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione: de Marzio Vincenzo fu Ettore — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 % (1906), nominativi 1 — Rendita L. 700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 111 — Data: 8 febbraio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Reggio Calabria — Intestazione: Vilardi Maria Angela fu Pasquale — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934), nominativi 1 — Capitale L. 600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 912 — Data: 9 novembre 1944 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del Debito pubblico Ufficio ricevimento — Intestazione: De Gasperis Alvaro fu Francesco — Titoli del Debito pubblico: buono del Tesoro novennale 5 %, nominativi 12 — Capitale L. 301.500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 285 — Data: 11 settembre 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Catanzaro — Intestazione: Capuzzello Lucia e Concetta fu Francesco — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934), nominativi 1 — Rendita L. 91.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 24 — Data: 19 febbraio 1948 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Ravenna — Intestazione: Sorbelli Eugenia vedova Capucci — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 % — Rendita L. 465.

Numero ordinale portato dalla ricevuta 17 B — Data: 10 settembre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Palermo — Intestazione: Cardinale Ciro fu Filippo — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 4,50 % — Rendita L. 297.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 63 — Data: 3 agosto 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Latina — Intestazione: Guglielmi Bartolomeo — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 % (1906), nominativi 3 — Rendita L. 420.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 17 — Data: 8 ottobre 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Enna — Intestazione: Piazza Cateno fu Bernardo — Titoli del Debito pubblico: quetanze esattoriali — Capitale L. 800.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 11 agosto 1948

Il direttore generale DE LIGUORO

(3832)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 2.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con regio decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del regolamento generale, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotte designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Cons. 3,50 % (1906)	792792	Rosano Adele fu Lorenzo, minore sotto la patria potestà della madre Corsio Amalia di Leopoldo ved. Rosano, dom. in Torino	420 —
Id.	792793	Come sopra, con usufrutto a Corsio Amalia di Leopoldo	140 —
P. R. 3,50 % (1934)	63309	Rosano Adele di Lorenzo, minore sotto la patria potestà del padre, dom. in Torino	42 —
Cons. 3,50 % (1906)	327740 (solo nuda proprietà)	Trabattoni Giovanna fu Giovanni, minore, sotto la patria potestà della madre Bonfanti Ida, moglie in seconde nozze di Valentini Ernesto, dom. a Milano, con usufrutto a favore di quest'ultima	105 —
Id.	824826 (solo nuda proprietà)	Asilo infantile Vallero Stefano di Pertusio Canavese (Aosta), con usufrutto congiuntamente e cumulativamente a Cima Maria fu Costantino ved. Vallero ed a Vallero Valeria fu Stefano, nubile, dom. a Castellamonte (Aosta)	1.400 —
Id.	758742	De Paparo Giulia di Alessandro, moglie di De Virgilio Giuseppe, dom. a Paliano (Roma), vincolata	1.064 —
Rendita 5 % (1935)	114685	Pace Pietro fu Giovanni, dom. in Sulmona (Aquila), vincolata	25 —
Id.	112479	Riccio Luigi di Vincenzo, dom. a Mamon, frazione del comune di Onani (Nuoro), vincolata	65 —
P. R. 3,50 % (1934)	227462	Cosentino Giuseppe di Giuseppe, dom. a Roma, vincolata	17,50
Rendita 5 %	197834	Fondazione sottotenente Pier Carlo Cagnola in Verona	3.000 —
Id.	157149 (solo nuda proprietà)	Travostino Walter fu Pietro, minore sotto la patria potestà della madre Gibellino Maria fu Pietro, dom. a Gattinara (Vercelli), con usufrutto a Caccianotti Carolina fu Francesco vedova Bianco, dom. a Greggio (Vercelli)	815 —
Id.	32967	Fondazione generale Guglielmo Calderara, gestita dall'8° reggimento bersaglieri in Verona	250 —
Id.	204159	Carlino Francesco fu Giovanni, minore sotto la patria potestà della madre Scano Adele fu Francesco vedova di Carlino Giovanni, dom. in Napoli	1.205 —
Cons. 4,50 %	55037	Congregazione di carità di Noale	303 —
Id.	51756	Come sopra	54 —
P. R. 3,50 % (1934)	127095	Fondazione V. E. III in Brescia, amministrata dal Comando del reggimento cavalleggeri Vittorio Emanuele III in Brescia	175 —
Id.	20009	Latini Cleonice di Luigi, moglie di Limonta Annibale, dom. a Bergamo, vincolata	2.023 —
Id.	346033	Scuola di applicazione di cavalleria in Pinerolo (Fondazione Pugi)	35 —
Id.	246186	Fondazione « Maggiore Francesco Baracca - Medaglia d'oro », vincolata	1.505 —

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
P. R. 3,50 % (1934)	389957	Baldacci Giuseppina fu Pietro, minore sotto la patria potestà della madre Palazzi Clementina fu Vincenzo ved. Baldacci, dom. a Trequanda (Siena)	875 —
Id.	419574	Fondazione cavalleggeri di Roma per il Secondo squadrone cavalleggeri di Novara, con sede in Parma	210 —
Id.	107307	Sottoscrizione popolare a favore del reggimento cavalleggeri Novara, amministrata dal Comando deposito di detto reggimento cavalleggeri Novara in Treviso	420 —
Id.	60172	Fondazione Arturo Guglielmi, amministrata dal Comando del reggimento lancieri di Novara	210 —
B. T. N. 5 % (1950) Serie 23	82	Carella Guido-Francesco fu Aristide, minore sotto la patria potestà della madre Vernieri Ester fu Giovanni ved. Carella, dom. a Salerno	Cap. Nom. 500 —
Id. Serie 27	106	Carella Rosa-Clotilde fu Aristide, nubile, minore sotto la patria potestà della madre Vernieri Ester fu Giovanni vedova Carella, dom. a Salerno	500 —
Id. Serie 28	107	Carella Guido-Francesco fu Aristide, minore, ecc., come sopra	10.000 —
Id. Serie 34	51	Carella Rosa-Clotilde fu Aristide, nubile, minore, ecc., come sopra	5.000 —
Id. Serie 35	48	Come sopra	5.000 —
Id. (1951) Serie 54	5	Di Carlo Fernando fu Tommaso, dom. a Roma, con usufrutto a De Pretis Olga fu Tommaso	10.000 —
P. R. 3,50 % (1934)	252931	Fondazione Capitano Miceli Stanislao in Trento	122,50
Id.	146668	Fondazione « La Vittoria » a favore del reggimento cavalleggeri Vittorio Emanuele II in Brescia	206,50

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 11 agosto 1948

Il direttore generale: DE LIGUORO

(3831)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Ammortamento delle obbligazioni dell'autostrada Milano-Bergamo

Si notifica che il giorno 25 settembre 1948 in Roma, alle ore 10, presso la Direzione generale del Debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, si procederà alle operazioni sottoindicate:

a) riscontro e annullamento di 48 titoli unitari, 78 quintupli e 11 decupli, comprendenti complessivamente n. 548 obbligazioni per il capitale nominale di L. 274.000, emesse dalla Società anonima bergamasca per la costruzione e l'esercizio di autovie, con sede in Bergamo, ed assunte dallo Stato, in forza della convenzione approvata col regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 804, acquistati sul mercato a norma dell'art. 6 del decreto Ministeriale 31 dicembre 1938, in conto della quota di ammortamento fissata per la scadenza 1° gennaio 1949 dal piano di ammortamento allegato al decreto stesso:

b) eliminazione dalle urne delle schede corrispondenti agli anzidetti titoli (art. 8 decreto Ministeriale citato);

c) sorteggio a norma dell'art. 7 del ripetuto decreto, a complemento dei quantitativi di titoli stabiliti dal piano di ammortamento, di 228 titoli in rappresentanza di 823 obbligazioni, e, precisamente, di 11 titoli da 25 obbligazioni, di 23 titoli da 10 obbligazioni, di 31 titoli da 5 obbligazioni e di 163 titoli da una obbligazione per il capitale nominale di L. 411.500.

L'annullamento delle obbligazioni indicate alla lettera *a*), acquistate sul mercato e presentate dalla Banca nazionale del lavoro ai termini della convenzione 29 dicembre 1938, verrà effettuato nel luogo stesso del sorteggio.

Roma, addì 2 settembre 1948

Il direttore generale: DE LIGUORO

(4052)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Revoca di accreditamento di notaio

Con decreto Ministeriale 25 agosto 1948 è stato revocato l'accreditamento per le operazioni di Debito pubblico da eseguirsi presso l'Intendenza di finanza di Catanzaro, già conferito con decreto Ministeriale 25 novembre 1919, al notaio dott. Raffaele Teti.

(4053)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Divieto di caccia e uccellagione nella zona venatoria di Teramo

Fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1950-51, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Teramo, della estensione di ettari 400, compresa nel comune di Teramo, delimitata dai seguenti confini:

fiume Tordino; strada comunale delle Casette; strada comunale rotabile Miano-Teramo; strada statale n. 81; strada provinciale della Specola; strada comunale di Cartenacci.

(3921)

Divieto di caccia e uccellagione nella zona venatoria di Montorio al Vomano (Teramo)

Fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1950-51, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Teramo, della estensione di ettari 1500 circa, compresa nel comune di Montorio al Vomano, delimitata dai seguenti confini:

fiume Vomano; fosso Santa Croce; strada montanara; strada Valle San Giovanni-Brozzi-Montorio al Vomano.

(3922)

Divieto di caccia e uccellagione nella zona venatoria di Chiusano San Domenico, Salza Irpina, Parolise, Montemarano, Castelvetere e San Mango sul Calore (Avellino).

Fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1949-50, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Avellino, compresa nei comuni di Chiusano San Domenico, Salza Irpina, Parolise, Montemarrano, Castelvetere e San Mango sul Calore, delimitata dai seguenti confini:

a nord, strada provinciale Melfi-Appia;
a nord-est, strada provinciale Castelvetere;
ad ovest, strada provinciale Serrone e nazionale due Principati;
a sud, strada nazionale due Principati.

(3923)

Divieto di caccia col fucile nella zona venatoria di Monte Orfano (Brescia)

Fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1949-50, è vietata, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia col fucile nella zona della provincia di Brescia, delimitata dai seguenti confini:

a levante, strada provinciale Rovato-Iseo, partendo dal cavalcavia nella autostrada Bergamo-Brescia fino al crocevia per la stazione di Rovato;

a mezzodì, strada statale Milano-Brescia (tratto crocevia Rovato-Coccaglio), indi strada comunale Coccaglio-Cologne-Spina;

a ponente, la stessa strada fino al cavalcavia sull'autostrada Bergamo-Brescia;

a mezzanotte, autostrada Bergamo-Brescia, fino al cavalcavia, sull'autostrada, della provinciale Rovato-Iseo.

(3936)

Divieto di caccia e uccellagione nella zona venatoria di Castelmassa (Rovigo)

Fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1949-50, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Rovigo, della estensione di ettari 460, compresa nel comune di Castelmassa, delimitata dai seguenti confini:

ad est, strada comunale San Pietro, dalla località Capitello all'incrocio della strada San Pietro con via Cavo Bentivoglio;

a sud, via Argine Valle, dalla località Capitello fino alla località Cabina Elettrica, incrocio strada Argine Valle con via Investitura;

ad ovest, via Investitura, dalla località Cabina Elettrica fino all'incrocio della via Cavo Bentivoglio, con la strada Investitura;

a nord, via Cavo Bentivoglio, dall'incrocio di questa con la via Investitura, fino all'incrocio con la strada comunale San Pietro.

(3940)

Divieto di caccia e uccellagione nella zona venatoria di Castelletto Ticino (Novara)

Fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1950-51, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Novara, della estensione di ettari 388, compresa nel comune di Castelletto Ticino, delimitata dai seguenti confini:

fiume Ticino, dal traghetto di Castelletto Ticino, fino al confine comunale di Varallo Pombia; detto confine fino all'incrocio con la strada comunale Varallo Pombia-Castelletto Ticino; detta strada passando per le cascine Pinorini, Silva e frazione Brabbia, fino al traghetto di Castelletto Ticino.

(3934)

Divieto di caccia e uccellagione nella zona venatoria di Chianciano (Siena)

Fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1949-50, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Siena, della estensione di ettari 163 circa, compresa nel comune di Chianciano, delimitata dai seguenti confini:

a nord-est, confine territoriale fra i comuni di Chianciano e Montepulciano;
ad ovest, strada della foresta;
a sud, strada campestre delimitante le proprietà Ingegnoli.

(3935)

Divieto di caccia e uccellagione nella zona venatoria di Vescovato (Cremona)

Fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1949-50, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Cremona, dell'estensione di ettari 568, compresa nel comune di Vescovato, delimitata dai seguenti confini:

a nord e ad est: Canale Ciria Vecchia;
a sud, strada nazionale Cremona-Mantova;
ad ovest, canale Nuovo Delmona.

(3937)

Divieto di caccia e uccellagione nella zona venatoria di San Secondo e Bricherasio (Torino)

Fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1950-51, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Torino, della estensione di ettari 250 circa, compresa nei comuni di San Secondo e Bricherasio, delimitata dai seguenti confini:

strada dai Piani a San Bartolomeo; strada dai Topi a Santa Caterina; strada case Marino e Santa Caterina; strada della Cuccia ai Piani.

(3938)

CONCORSI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso al posto di direttore del reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Pisa.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto legge 11 marzo 1934, n. 281, che approva il regolamento dei concorsi ai posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 13 luglio 1945, n. 446, istitutivo dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;
Visto il decreto del Prefetto di Pisa in data 10 luglio 1947, n. 8437.3/1, con cui è stato indetto il concorso pubblico per titoli ed esami al posto di direttore della sezione chimica del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Pisa.

Decreta:

E' nominata la Commissione esaminatrice per il concorso pubblico per titoli ed esami al posto di direttore del reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Pisa.
La Commissione stessa è così costituita:

Presidente:
dott. Palumbo Michele, vice prefetto ispettore;

Membri:
prof. Porlezza Camillo;
prof. Buonomini Giulio;
prof. Toffoli Francesco, dell'Istituto superiore di sanità;
prof. Pieri Cosimo;

Segretario:
dott. Monterosso Alfonso.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Pisa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e per otto giorni consecutivi nell'albo della Prefettura di Pisa.

Roma, addì 9 agosto 1948

L'Alto Commissario: COTELLESSA

(3848)

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso al posto di assistente del reparto medico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Firenze.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto legge 11 marzo 1934, n. 281, che approva il regolamento dei concorsi ai posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 13 luglio 1945, n. 446, istitutivo dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;
Visto il decreto del Prefetto di Firenze in data 21 dicembre 1947, n. 57220/San., con cui è stato indetto il concorso pubblico per titoli ed esami al posto di assistente presso la sezione medico-micrografica del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Firenze;

Decreta:

E' nominata la Commissione esaminatrice per il concorso pubblico per titoli ed esami al posto di assistente del reparto medico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Firenze.
La Commissione stessa è così costituita:

Presidente:
dott. Mazza Libero, vice prefetto;

Membri:
prof. Mazzetti Giuseppe;
prof. Borghi Bruno;
prof. Corradetti Augusto, dell'Istituto superiore di sanità;
prof. Ficai Giuseppe;

Segretario:
dott. Ciotola Mario.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Firenze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e per otto giorni consecutivi nell'albo della Prefettura di Firenze.

Roma, addì 9 agosto 1948

L'Alto Commissario: COTELLESSA

(3850)

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso al posto di assistente del reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Firenze.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto legge 11 marzo 1934, n. 281, che approva il regolamento dei concorsi ai posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 13 luglio 1945, n. 446, istitutivo dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;
Visto il decreto del Prefetto di Firenze in data 21 dicembre 1947, n. 57220/San., con cui è stato indetto il concorso pubblico per titoli ed esami al posto di assistente del reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Firenze;

Decreta:

E' nominata la Commissione esaminatrice per il concorso pubblico per titoli ed esami al posto di assistente del reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Firenze.
La Commissione stessa è così costituita:

Presidente:
dott. Mazza Libero, vice prefetto;

Membri:
prof. Passerini Mario;
prof. Mazzetti Giuseppe;
prof. Intondi Roberto, dell'Istituto superiore di sanità;
prof. Gazzi Vittorio;

Segretario:
dott. Ciotola Mario.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Firenze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e per otto giorni consecutivi nell'albo della Prefettura di Firenze.

Roma, addì 9 agosto 1948

L'Alto Commissario: COTELLESSA

(3851)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per titoli ed esami ad un posto di fisico in prova (grado 10°, gruppo A) nell'Istituto centrale del restauro in Roma.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico dell'Amministrazione dello Stato e successive variazioni;
Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato e successive variazioni;
Vista la legge 22 luglio 1939, n. 1240, concernente la creazione dell'Istituto centrale del restauro;
Visto il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, sulle provvidenze a favore dei chiamati alle armi nelle assunzioni da parte delle Amministrazioni dello Stato;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, sulle estensioni delle vigenti disposizioni concernenti i reduci e i congiunti dei caduti in guerra, ai reduci e ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, sulle norme per lo svolgimento dei concorsi;
Visto il regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 435, sull'ammissione ai pubblici concorsi con l'esenzione dal limite massimo di età del personale statale non di ruolo che abbia cinque anni di lodevole servizio;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 luglio 1947, n. 628, sull'ammissione dei reduci ai pubblici concorsi;
Considerato che il concorso per un posto di fisico in prova nell'Istituto centrale del restauro, bandito con decreto Ministeriale 4 febbraio 1942, registrato alla Corte dei conti il 25 febbraio 1942, registro n. 6, foglio n. 369, non fu espletato in seguito alla sospensione di tutti i concorsi per i quali, alla data del 15 novembre dello stesso anno, non si fossero tenute prove scritte;
Ritenuta la necessità di ricoprire detto posto;
Vista la nota n. 92578/1206.2.12.14/1.3.1 del 25 gennaio 1947, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha autorizzato questa Amministrazione a bandire un concorso per un posto di fisico in prova (gruppo *A*, grado 10°) nell'Istituto centrale del restauro;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli e per esami ad un posto di fisico in prova (gruppo *A*, grado 10°) presso l'Istituto centrale del restauro in Roma.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso i candidati dovranno far pervenire al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale delle antichità e belle arti Div. 1ª) non oltre il termine di sessanta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, i seguenti documenti

1) domanda su carta legale, firmata dal concorrente e contenente la precisa indicazione del cognome, del nome, della paternità, del domicilio e del preciso recapito al quale dovranno essere indicate le comunicazioni;

2) estratto dell'atto di nascita su carta legale, da cui risulti che il concorrente alla data del presente decreto abbia compiuto il 21° anno di età e non oltrepassato il 35°.

Tale limite massimo è elevato di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra dell'ultimo conflitto, nonchè per coloro che abbiano fatto parte di bande armate e partecipato ad azioni di guerra contro i nazi-fascisti posteriormente all'8 settembre 1943 e per i cittadini deportati dal nemico.

Il limite massimo di età per la partecipazione al concorso è poi elevato a 44 anni per coloro che rivestano la qualità di mutilati ed invalidi di guerra o di mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, nonchè per coloro che siano stati decorati al valor militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

Per i candidati già colpiti dalle leggi razziali, a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, non viene computato il lasso di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 e sei mesi dopo l'entrata in vigore del decreto stesso.

I suddetti limiti di età sono inoltre aumentati:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste dalle disposizioni anzidette, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che, alla data del presente bando di concorso, già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo, nonchè nei confronti del personale civile non di ruolo comunque denominato che da almeno cinque anni presti lodevole servizio presso le Amministrazioni dello Stato, anche se con ordinamento autonomo;

3) certificato su carta legale del sindaco del Comune di origine, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano.

Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non residenti nello Stato medesimo e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto;

4) certificato su carta legale, da rilasciarsi dal competente ufficio municipale, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

5) certificato su carta legale di regolare condotta civile e morale, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede da almeno un anno. In caso di residenza per un tempo minore, altri certificati dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

6) certificato generale negativo, su carta legale, rilasciato dal competente ufficio del casellario giudiziale;

7) certificato su carta legale di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune di residenza, da cui risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

I candidati invalidi di guerra o per la lotta di liberazione produrranno un certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dall'art. 15 del decreto medesimo.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

8) foglio di congedo illimitato o copia del foglio matricolare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

I candidati che rivestano la qualità di ufficiali in congedo produrranno copia dello stato di servizio militare, regolarizzata con la prescritta marca da bollo.

I candidati ex combattenti produrranno, insieme alla copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, la prescritta dichiarazione integrativa comprovante i servizi resi eventualmente in reparti operanti, nonchè, in originale o in copia autentica notarile, i decreti di concessione di eventuali decorazioni al valor militare o della croce al merito di guerra.

I candidati invalidi di guerra dovranno provare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, ovvero, in mancanza, mediante attestazione rilasciata dalla rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e sottoposta alla vidimazione della sede centrale dell'Opera stessa, purchè in essa siano indicati tutti i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali, di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani dei caduti in guerra ed i figli degli invalidi di guerra dovranno dimostrare la loro qualità, i primi mediante certificato, su carta legale, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto, gli altri con l'esibizione della dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato, oppure un certificato su cart

legale, del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

Coloro che abbiano fatto parte di bande armate ed abbiano partecipato ad azioni di guerra contro i nazi-fascisti posteriormente all'8 settembre 1943, dovranno esibire apposito documento rilasciato dalle competenti autorità.

I cittadini che furono deportati dal nemico dovranno far risultare tale qualità mediante attestazione su carta legale, da farsi rilasciare dal sindaco del Comune di residenza, la cui firma dovrà essere vidimata dal prefetto;

9) stato di famiglia su carta legale, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove il candidato ha il suo domicilio; esso dovrà essere prodotto soltanto dai coniugati con o senza prole o dai vedovi con prole;

10) diploma originale di laurea in fisica pura o titolo equipollente. E' ammessa la presentazione della copia autentica notarile.

11) documenti che comprovino il possesso dei requisiti i quali conferiscano eventualmente ai concorrenti diritti preferenziali per l'ammissione agli impieghi.

I certificati di cui ai numeri 3), 4), 5), 6), 7) del presente articolo non saranno ritenuti validi se rilasciati più di tre mesi prima dalla data del presente decreto.

I concorrenti che siano impiegati civili statali non di ruolo dovranno produrre un certificato, su carta legale, da rilasciarsi dell'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la qualità del servizio prestato.

I concorrenti che siano impiegati di ruolo possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 8), 9), 10) ed eventualmente quelli di cui al n. 11) del presente articolo. Dovranno inoltre esibire copia dello stato matricolare, rilasciata dall'Amministrazione di provenienza con l'attestazione che siano in attività di servizio, qualora non facciano parte del Ministero della pubblica istruzione.

I concorrenti che si trovino sotto le armi sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 3), 7), 8) del presente articolo quando vi suppliscano con un certificato, su carta legale, del Comando del corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra ecc.), hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti su carta da bollo.

Solamente quelli dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera l'estratto dell'atto di nascita ed i certificati di cittadinanza italiana, generale del casellario giudiziale, di buona condotta e medico, purchè in ciascun atto sia fatta menzione del relativo certificato di indigenza rilasciato dall'autorità di pubblica sicurezza.

I certificati indicati nel presente decreto dovranno essere muniti delle occorrenti vidimazioni e legalizzazioni, con la osservanza delle vigenti norme sul bollo.

Art. 3.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti dagli aspiranti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, ad eccezione del requisito dell'età di cui i concorrenti debbono essere provvisti alla data del presente decreto.

Art. 4.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati la cui domanda, corredata dei documenti prescritti, non sia pervenuta entro il termine stabilito.

L'Amministrazione, peraltro, potrà concedere un ulteriore brevissimo termine perentorio per la rettifica dei documenti ritenuti non regolari.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni dello Stato o ad altri uffici del Ministero della pubblica istruzione diversi dalla Direzione generale delle antichità e belle arti.

E' data facoltà ai candidati ammessi alle prove orali di produrre, prima di sostenere dette prove, i documenti che attestino nei loro confronti nuovi titoli preferenziali agli effetti della nomina al posto cui aspirano.

I concorrenti attualmente richiamati alle armi potranno essere ammessi al concorso anche se entro il termine fissato nel precedente art. 2 abbiano fatto pervenire la sola domanda a questo Ministero, salvo a corredarla dei relativi documenti almeno dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte.

I concorrenti che risiedono in territorio non metropolitano, potranno essere ammessi al concorso anche se entro il termine fissato abbiano fatto pervenire la sola domanda, purchè producano entro i 30 giorni successivi i documenti prescritti.

Art. 5.

L'ammissione al concorso potrà essere negata con decreto non motivato ed insindacabile del Ministro per la pubblica istruzione, ai sensi dell'art. 1 comma ultimo del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 6.

I concorrenti riceveranno avviso dell'esito della loro domanda a mezzo di lettera raccomandata, direttamente al loro domicilio o alla loro abituale residenza.

Art. 7.

I concorrenti dovranno presentarsi agli esami forniti di documenti di identità personale (carta di identità o documento equipollente ai termini delle disposizioni in vigore).

Art. 8.

I concorrenti che intendano presentare i titoli di cui sono forniti, dovranno unirli alla domanda accompagnati da un elenco in carta libera, in triplice copia, e raggruppati come segue:

a) titoli accademici e scolastici;
b) titoli scientifici;
c) titoli amministrativi.

Art. 9.

Gli esami consisteranno in una prova pratica ed una orale di fisica generale ed applicata, con particolare riguardo all'ottica e alle sue applicazioni (fotografia, radiologia, spettrografia, ecc.).

Art. 10.

Saranno ammessi alla prova orale i concorrenti che avranno riportato una media di almeno sette decimi nella prova pratica.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà riportato la votazione di almeno sei decimi.

La Commissione giudicatrice avrà facoltà di interrogare i concorrenti sugli argomenti da essi trattati nella prova pratica.

Prima di formulare la graduatoria la Commissione giudicatrice esaminerà i titoli di ciascun concorrente, affinchè ne sia tenuto conto nella graduatoria stessa.

Art. 11.

Gli esami avranno luogo in Roma nei giorni che saranno fissati dal Ministero.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile dei giorni, dell'ora e del luogo in cui tanto la prova scritta quanto quella orale saranno tenute.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le disposizioni contenute nel capo 6° del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato.

Art. 12.

La nomina al posto messo a concorso sarà conferita, con l'osservanza delle norme in vigore, al concorrente che risulterà primo in graduatoria. In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni. Gli altri concorrenti che abbiano superato gli esami non acquistano alcun diritto a coprire il posto stesso qualora esso si faccia successivamente vacante.

L'Amministrazione, ha, però, facoltà di assegnare ai detti concorrenti, secondo l'ordine di graduatoria, il posto anzidetto, qualora questo si dovesse rendere disponibile entro sei mesi dall'approvazione della graduatoria.

Art. 13.

Il vincitore del concorso sarà assunto temporaneamente in prova per il periodo di mesi sei, trascorso il quale se, a giudizio del Consiglio di amministrazione, avrà dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, sarà nominato in ruolo con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 10° del gruppo *A*.

Se allo scadere del periodo di esperimento fosse, invece, a giudizio del Consiglio di amministrazione, ritenuto non meritevole di conseguire la nomina in ruolo, sarà licenziato senza diritto ad indennizzo alcuno, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare l'esperimento per altri sei mesi.

Art. 14.

Al vincitore del concorso sarà corrisposto durante il periodo di prova un assegno mensile che non può eccedere il dodicesimo dello stipendio iniziale del grado 10° del gruppo *A*, ai termini del decreto del Ministro per il tesoro in data 21 novembre 1945.

Ai provenienti da altri ruoli del personale statale saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 1 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 maggio 1948

Il Ministro: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *agosto* 1948
Registro n. 27, *foglio n.* 91

(4042)

MINISTERO DELLE FINANZE

Graduatoria generale del concorso per esami a trenta posti di primo procuratore (grado 9°, gruppo B) nel ruolo dell'Amministrazione provinciale delle dogane ed imposte di fabbricazione (specializzazione tecnici ed elettrotecnici), indetto con decreto Ministeriale 12 aprile 1940.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato e successive variazioni;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che ha approvato il regolamento per il personale degli uffici finanziari, e successive variazioni;

Visto il regio decreto-legge 16 giugno 1938, n. 962, concernente il nuovo ordinamento dei servizi e del personale delle Imposte di fabbricazione;

Visto il regio decreto 13 settembre 1938, n. 1509, che approva il regolamento per il personale delle Imposte di fabbricazione;

Vista la legge 25 gennaio 1940, n. 4, che ha riordinato i ruoli del personale dell'Amministrazione finanziaria;

Visto il decreto Ministeriale 12 aprile 1940, col quale venne indetto un concorso per esami a trenta posti di primo procuratore nel ruolo di gruppo *B* dell'Amministrazione provinciale delle dogane ed imposte di fabbricazione (specializzazione tecnici ed elettrotecnici) riservato agli impiegati dei ruoli di gruppo *C* delle Amministrazioni dello Stato che rivestono almeno lo stesso grado nono;

Visto il decreto Ministeriale 14 gennaio 1942, col quale fu riaperto il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione;

Visto il decreto Ministeriale 29 luglio 1947, col quale fu riaperto nuovamente il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso stesso;

Visto il decreto Ministeriale 1° settembre 1947, col quale fu ricostituita la Commissione esaminatrice del concorso stesso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione esaminatrice sopra ripetuta;

Visti gli atti della stessa Commissione esaminatrice e riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria generale formata dalla Commissione esaminatrice, in base al risultato del concorso per esami a trenta posti di primo procuratore (grado 9°) nel ruolo di gruppo *B* dell'Amministrazione provinciale delle dogane ed imposte di fabbricazione (specializzazione tecnici ed elettrotecnici), riservato agli impiegati dei ruoli di gruppo *C* delle Amministrazioni dello Stato che rivestono almeno lo stesso grado 9°, indetto con decreto Ministeriale 12 aprile 1940:

COGNOME E NOME	Media voti prove scritte	Voto prove orali	Somma dei voti
1. Sergio Vincenzo	9,166	9,200	18,366
2. De Cicco Pasquale	8,750	9,500	18,250
3. Lodi Vincenzo	8,083	9,500	17,583
4. Scala Vincenzo	8,166	9	17,166
5. Biagiotti Vincenzo	8,413	8,500	16,913
6. Capozzi Antonio	7,833	8,667	16,500
7. Pacetti Ubaldo	8	8,400	16,400
8. Cauli Giuseppe	7,833	8,500	16,333
9. Lanzetta Giovanni	7,833	8,250	16,083
10. Desiderio Umberto	7,916	8,100	16,016
11. Pensavecchia Mario	7,416	8,500	15,916
12. Fiorillo Amedeo	7,416	8,400	15,816
13. Tinelli Giovanni	8	7,750	15,750
14. Lago Luciano	7,500	7,600	15,100
15. De Meo Filippo	7,583	7,500	15,083
16. Lauritano Beniamino	7,416	7,500	14,916
17. Baurellis Ludovico	7,666	7	14,666
18. Testaverde Ferdinando	7,085	7,500	14,585
19. De Crescenzo Giuseppe	7,500	7,050	14,550
20. Gattola Edoardo	7	7,500	14,500
21. Mancini Renato	7	7,350	14,350
22. Giannini Carmine	7,050	7,250	14,300
23. Affatato Arturo	7	7,250	14,250
24. Bonino Luigi	7,166	7	14,166
25. Ancona Vincenzo	7	7,050	14,050
26. Capparelli Nicola	7	7,025	14,025
27. Tiberti Pasquale	7	7	14

Art. 2.

I sopraindicati candidati sono dichiarati vincitori del concorso suddetto nello stesso ordine della sopraindicata graduatoria generale.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, addì 14 giugno 1948

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *agosto* 1948
Registro Finanze n. 9, *foglio n.* 106. — LESEN

(4041)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.